

COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE

PROVINCIA DI CASERTA

Piazza Municipio, n° 2 - C.A.P. 81016 - Cod. Fisc. 82000400612 - tel. 0823/784684 - fax 0823/784509
e mail: info@castellodelmatese.gov.it; e mail pec: areaamministrativa.castellodelmatese@pec.terradilavorocst.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22	OGGETTO: TASI (tassa sui servizi indivisibili)-Determinazione analitica dei servizi indivisibili e relativi costi. Individuazione aliquote-Defrazioni-Riduzioni ed Esenzioni. Articoli 20 e 21 Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 23 aprile 2014.
Del 08.09.2014	

L'anno duemila quattordici, il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE , alle ore 20.25 in Castello del Matese nella sede consiliare del Palazzo Civico, convocata con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge (prot.n.3356 del 04.09.2014, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione con l'intervento dei Signori:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome e Nome	P	A
1	MONTONE ANTONIO di Vittorio - Sindaco	x		8	FRASCA ALFONSO	x	
2	GRANITTO ANTONIO ALFONSO	x		9	LANGELLOTTI ALFONSO	x	
3	D'ABRACCIO ANTONIO	x		10	ZAPPULO GIUSEPPE		x
4	PACIFICO GABRIELE	x		11	MONTONE SALVATORE	x	
5	DI ROBERTO ANTONIO	x		12	CAIOLA VINCENZO		x
6	CASSELLA FRANCESCO	x		13	GRILLO NICOLA		x
7	ZAPPULO COSIMO DAMIANO	x		TOTALE PRESENTI		10	

Presenti n. 10 - Assenti n.3 (Zappulo Giuseppe-caiola Vincenzo-Grillo Nicola)

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4°, D. Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale dottor Marcello LAONIGRO , Segretario Comunale Titolare. Presiede il Sindaco Antonio Montone di Vittorio , il quale, a seguito dell'appello effettuato dal Segretario Comunale , constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto

<p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>Visti gli Artt.49, comma 1, 147 bis e 151 comma 4 del d.lgs. 267/2000; Vista la seguente proposta di deliberazione; Riscontratane la regolarità CONTABILE; Esprime il seguente parere:</p> <p>La proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista contabile, la sua attuazione non determina il maturare di condizioni di squilibrio nelle gestione delle risorse dell'ente.</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Settore Finanziario Montone Antonio</p>	<p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>Visto l'art.49, comma 1,147/bis del d.lgs. 267/2000; Vista la seguente proposta di deliberazione; Riscontratane la regolarità TECNICA/AMMINISTRATIVA</p> <p style="text-align: center;">Esprime il seguente parere:</p> <p>La proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista Tecnico-amministrativo.</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Settore Finanziario Montone Antonio</p>
---	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Visto Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle

unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille di cui al comma 677 della legge n. 147/2013;

Richiamato infine l'articolo 4, comma 12-*quater*, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;
- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IMU/TASI/TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 23/4/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamato in particolare gli articoli 19, 20 e 21 del Regolamento, i quali stabiliscono:

Art. 19) *“Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura del 30% e il titolare del diritto reale il restante 70%”.*

Art. 20) *“1. Con la deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni:*

a) per abitazione principale e pertinenze della stessa;
b) per i cittadini italiani iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Con la stessa deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

3. Il Consiglio Comunale può eventualmente stabilire l'importo da portare in detrazione dalla TASI, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di riduzione di cui ai commi 1 e/o 2;

Art. 21) *Con deliberazione del Consiglio Comunale sono determinati annualmente, in maniera analitica, nella delibera di approvazione delle aliquote, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di essi i relativi costi;*

CONSIDERATO

-Che il circuito socio economico locale, in seguito alla nota crisi economica, al momento, non è in grado di supportare un'ulteriore appesantimento della pressione fiscale dovuto all'introduzione di un nuovo tributo, in quanto, diversamente, si genererebbe una spirale economica negativa tendente a ridurre ulteriormente il già limitato potere d'acquisto, anche di beni primari (si pensi ai numerosi cittadini Braccianti Agricoli Forestali della Comunità Montana che non percepiscono da mesi la dovuta retribuzione);

-Che l'eventuale gettito Tasi risulterebbe non necessario al fine di garantire l'espletamento dei servizi alla cittadinanza;

-Che il mancato gettito Tasi, in virtù di quanto rilevato dallo schema di bilancio in fase di approvazione, non genererebbe squilibri nella gestione delle risorse comunali e non comprometterebbe l'espletamento dei servizi indivisibili alla cittadinanza;

-Che, come già ricordato, il comma 676 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), abilita il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, a ridurre l'aliquota Tasi sino all'azzeramento;

-Che in virtù di quanto stabilito dall'art. 21 del Regolamento Comunale il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IMU/TASI/TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in

data 23/4/2014, è fatto obbligo per questa Amministrazione individuare in maniera analitica i servizi indivisibili e per ciascuno di essi i costi;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- le note del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 e n. 28926 in data 2 settembre 2014, con le quali sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12-*quater*, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevolmente resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis e 154 del D.Lgs. 267/00

Con voti unanimi favorevolmente resi

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- 1- Di individuare nell'elenco che segue i servizi indivisibili del Comune Castello del Matese;
 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;
 - MANUTENZIONE STRADE;
 - SICUREZZA E VIGILANZA URBANA;
 - PROTEZIONE CIVILE;
 - ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI CULTURALI;
 - SERVIZI CIMITERIALI;
 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
- 2- Di prendere atto dell'analisi eseguita dall'Ufficio Finanziario in virtù della quale i costi per ciascun servizio indivisibile sono i seguenti:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€18.500,00
2	MANUTENZIONE STRADE	€11.200,00
3	SICUREZZA E VIGILANZA URBANA	€55.000,00

4	PROTEZIONE CIVILE	€ 500,00
5	ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI CULTURALI	€ 16.000,00
6	SERVIZI CIMITERIALI	€ 4.000,00
7	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	€ 13.488,29
TOTALE		€ 118.688,29

3- di stabilire che, per l'annualità 2014, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) è pari a zero per qualsiasi immobile;

4- di delegare i Responsabili dell'Area Finanziaria e Amministrativa, ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 10 settembre 2014.

Il Consiglio Comunale

Stante l'urgenza,

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti espressi in forma palese ed acclarati nelle forme di legge

Delibera

di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Antonio MONTONE di Vittorio

IL SEGRETARIO Comunale

Dr. Marcello Laonigro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE


La sottoscritta, vista la relazione del Messo,

ATTESTA

che copia della presente deliberazione :

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 10.09.2014 con il numero..... per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000) ;

Dalla Residenza comunale, li. 10.09.2014



Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Rinaldi Raffaella Rosa Marcella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


che la presente deliberazione :

- E' divenuta esecutiva il giorno, essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);

x E' divenuta esecutiva il giorno08.09.2014....., essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000)

- E' stata comunicata al Prefetto contestualmente all'affissione all'Albo, come prescritto dall'art. 135, c. 2, D.Lgs 267/2000, in data..... con prot., rientrando nelle ipotesi di controllo preventivo di legittimità

Dalla Residenza comunale, li. 10.09.2014



Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Rinaldi Raffaella Rosa Marcella

